



COMUNE DI PONTE DELL'OLIO

Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 27 novembre 2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
<i>art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE</i>	<i>3</i>
<i>art. 2 DEFINIZIONI</i>	<i>3</i>
TITOLO II ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.....	4
<u>SEZIONE 1: CANTIERI</u>	4
<i>art. 3 GENERALITÀ</i>	<i>4</i>
<i>art. 4 ORARI E LIMITI MASSIMI</i>	<i>4</i>
<i>art. 5 TIPOLOGIE DI CANTIERI</i>	<i>4</i>
<i>art. 6 CASI PARTICOLARI.....</i>	<i>5</i>
<i>art. 7 PROCEDURE</i>	<i>5</i>
<u>SEZIONE 2: ATTIVITÀ AGRICOLE.....</u>	6
<i>art. 8 ATTIVITÀ AGRICOLE.....</i>	<i>6</i>
<u>SEZIONE 3: MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI</u>	7
<i>art. 9 DEFINIZIONI</i>	<i>7</i>
<i>art. 10 CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 11 PROCEDURE</i>	<i>8</i>
<u>SEZIONE 4: PARTICOLARI SORGENTI SONORE.....</u>	9
<i>art. 12 PARTICOLARI SORGENTI SONORE.....</i>	<i>9</i>
TITOLO III SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	10
<i>art. 13 ORDINANZE.....</i>	<i>10</i>
<i>art. 14 MISURE E CONTROLLI.....</i>	<i>10</i>
<i>art. 15 SANZIONI</i>	<i>11</i>
<i>art. 16 DISPOSIZIONI FINALI</i>	<i>11</i>

ALLEGATI:

TABELLA A Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza ed in sedi individuate dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale

TABELLA B Manifestazioni all'aperto in siti occasionali

TABELLA C Manifestazioni a valenza pubblica

MODELLO 1

- per cantieri che rispettano orari e valori limite di cui alla D.G.R. n.1197/2020

MODELLO 2

- per cantieri che NON rispettano orari e valori limite di cui alla D.G.R. n. 1197/2020

MODELLO 3

- per cantieri per manutenzione delle strade e/o realizzazione e manutenzione dei sottoservizi di durata non superiore a 7 giorni lavorativi

MODELLO 4

- per manifestazioni che rispettano orari e valori limite di cui alla D.G.R. n. 1197/2020

MODELLO 5

- per manifestazioni che NON rispettano orari e valori limite di cui alla D.G.R. n. 1197/2020

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) della Legge 447/95, disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico e, in particolare, definisce, secondo gli indirizzi della **Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1197 del 21/09/2020** e l'art. 6, comma 1 lett. h della legge 447/95, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, quali ad esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi da parte di privati in relazione al periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepitii di animali. Si tratta di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, in quanto la condizione di disturbo ingiustificato è più che evidente e può essere riscontrata da un pubblico ufficiale; la norma del caso è il primo comma dell'art. 659 del C.P.

art. 2 - DEFINIZIONI

Il presente regolamento **si applica alle attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, alle attività di cantiere, alle attività agricole e all'esercizio di particolari sorgenti sonore, che abbiano il carattere della temporaneità.**

A tal fine si definiscono:

1. **Inquinamento acustico:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
2. **Attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività temporanea che produca inquinamento acustico;
3. **Attività temporanea:** qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.
4. **Attività agricola:** attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola;
5. **Cantiere temporaneo o mobile:** organizzazione di persone, impianti ed attrezzature che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc. esercitata in modo non permanente in un determinato sito;
6. **Cantiere interno:** cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;
7. **Manifestazione temporanea:** attività temporanea riguardante i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che produce inquinamento acustico;
8. **Manifestazione temporanea in sito dedicato:** manifestazione temporanea svolta in un sito individuato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge n.447/1995, allo scopo destinato;

9. **Manifestazione temporanea in sito occasionale:** manifestazione temporanea svolta in un sito individuato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge n.447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno;
10. **Ricettore:** edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
11. **Ricettore sensibile:** edificio sanitario (ospedale, casa di cura, ecc.) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate ad attività didattica;
12. **Sito:** singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;
13. **Vincolo:** valore relativo alla durata ed al limite orario delle attività rumorose temporanee e al numero massimo di manifestazioni temporanee ammesse in un sito.

TITOLO II

ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

SEZIONE 1: CANTIERI

art. 3 - GENERALITÀ

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale.

All'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzate tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se indispensabili ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e non sostituibili con altri di tipo luminoso.

art. 4 - ORARI E LIMITI MASSIMI

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchine operatrici (art. n. 58 del D.Lgs. n.285/1992), di mezzi d'opera (art. 54 lett. n) del D.Lgs. n.285/1992) nonché di macchinari rumorosi (ad esempio: martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru ecc) sono svolte secondo gli indirizzi di cui alle successive indicazioni tutti i giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 e alle ore 19:00.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), riferito ad un tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti, rilevato in facciata ai ricettori.

art. 5 – TIPOLOGIE DI CANTIERI

CANTIERI ESTERNI

Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero dalle ore 7:00 alle ore 8:00, dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 19:00 alle ore 20:00 dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica con tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti in facciata ai ricettori.

CANTIERI INTERNI

Per le attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni ad un edificio abitativo si applicano i vincoli e i limiti previsti dai cantieri esterni in riferimento agli altri edifici, mentre all'interno dell'edificio stesso si applicano i soli vincoli in termini di giorni e di orari di lavoro.

Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b) venga data preventiva informazione quanto prima alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, orari, data di inizio e fine dei lavori.

art. 6 - CASI PARTICOLARI

Ai cantieri esterni ed interni per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

art. 7 - PROCEDURE

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi in modalità telematica allo Sportello Unico Edilizia o Attività Produttive almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività come da Modello 1 allegato.

L'attività è tacitamente autorizzata se entro tale termine non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti ed orari individuati dagli artt. 4 e 5 possono richiedere specifica deroga. A tale fine va presentata domanda allo Sportello Unico, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività con le modalità e la documentazione previste dal Modello 2 allegato corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica.

L'autorizzazione in deroga, acquisito il parere di ARPAE territorialmente competente e dell'Ufficio Tecnico del Comune, viene rilasciata dallo Sportello Unico entro 30 giorni dalla richiesta.

Copia dell'autorizzazione o un suo estratto delle condizioni di deroga recante: tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere.

Resta salvo il potere del Responsabile del Settore competente o del SUAP di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.

In casi lavori di manutenzione delle strade e/o realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, gas, fognarie, elettriche, telefoniche, ecc...) di durata non superiore a 7 giorni lavorativi per singolo cantiere, le imprese possono presentare allo Sportello Unico e ad Arpae per conoscenza una comunicazione utilizzando il Modello 3 allegato almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività finalizzata ad ottenere un'autorizzazione in deroga di carattere generale per tipologia di cantiere, di validità annuale, ovvero, qualora superiore, per tutta la durata dell'appalto, allegando la documentazione prevista redatta da un tecnico competente in acustica. I lavori si intendono autorizzati se entro 45 giorni dalla comunicazione non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad Arpae l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili. Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione dei singoli

siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori delle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a trasmettere allo Sportello Unico e ad Arpa per conoscenza, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività, una comunicazione integrativa redatta da un tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico. L'attività può svolgersi se entro 10 giorni dalla comunicazione integrativa non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Ai cantieri relativi alle suesposte lavorazioni stradali per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato o comunque di

durata superiore a due anni il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

È fatto divieto dare inizio alle attività di cantiere senza avere ottenuto l'autorizzazione in deroga o senza aver presentato la comunicazione.

SEZIONE 2: ATTIVITÀ AGRICOLE

art. 8 - ATTIVITÀ AGRICOLE

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Sono escluse dal paragrafo precedente le attività agricole svolte anche temporaneamente e per esigenze stagionali (es.: irrigazione, essiccazione cereali, ecc.) in postazione fissa, ad una distanza inferiore a 200 metri da civili abitazioni ad esclusione di quella del titolare della attività medesima.

Per le attività di cui al precedente paragrafo, non altrimenti evitabili, deve essere presentata apposita istanza allo Sportello Unico per l'ottenimento della deroga ai limiti acustici, che verrà concessa anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione) sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge, acquisito il parere dell'Ufficio Ambiente e del Comando Polizia Locale.

Alla richiesta di deroga dovrà pertanto essere allegata la seguente documentazione:

- o Copia fotostatica del libretto di circolazione o di omologazione della macchina impiegata;
- o Indicazione dell'ubicazione della macchina rispetto alla civile abitazione più vicina con relativa planimetria;
- o Date e orari previsti per lo svolgimento della attività;
- o Accorgimenti tecnici che si intendono adottare per minimizzare il rumore prodotto.

In caso di installazione delle suddette macchine a distanza inferiore a 50 metri da civili abitazioni, alla richiesta di deroga dovrà altresì essere allegata adeguata valutazione dell'impatto acustico prodotto e l'eventuale deroga sarà comunque limitata al periodo di riferimento diurno; nel periodo notturno non potrà invece essere concessa deroga a tali tipologie di attività, cui si applicano pertanto i limiti sonori di cui al DPCM 14.11.1997.

SEZIONE 3: MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O

APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

art. 9 - DEFINIZIONI

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Sono escluse dalla disciplina di cui al presente regolamento, limitatamente al numero dei giorni indicato in tabella 2 bis, gli eventi storici e tradizionali che coinvolgono l'intera comunità e l'intero paese, quali ad esempio le fiere organizzate dal Comune (Primavera e Pancetta, San Rocco, Sapori del borgo).

art. 10 - CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI

Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 devono, di norma, rispettare i criteri e limiti indicati nella TABELLA A allegata. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate massime previste e i limiti da rispettare. Nelle altre aree è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in TABELLA B e C.

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle comprende anche le prove tecniche degli impianti audio, inoltre il limite orario indicato in TABELLA B e C è comprensivo delle operazioni di smontaggio delle attrezzature di amplificazione e diffusione sonora utilizzate.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale e qualora non superino le 16 giornate nell'arco di un anno solare nell'area interessata.

Nella TABELLA C allegata sono state individuate le tipologie delle manifestazioni a valenza pubblica ammesse, la loro durata, il numero massimo di giorni/anno ammessi per quel tipo di manifestazione ed il limite orario.

Qualora ne ricorrano le condizioni il Responsabile comunale competente procede con propria determinazione ad aggiornare la TABELLA C

Nelle aree poste in vicinanza di scuole è consentito lo svolgimento di attività temporanee solo al di fuori del normale orario scolastico.

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 08:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 11.

Al di fuori dei limiti orari indicati devono essere rispettati i limiti della classe acustica attribuita alla zona in cui si svolge l'evento. In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) L_Aslow, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

art. 11 - PROCEDURE

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni già inserite nella TABELLA C nel rispetto dei criteri e dei limiti ivi stabiliti è oggetto di preventiva comunicazione telematica da presentarsi allo Sportello Unico Attività Produttive almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività **come da Modello 4 allegato.**

La manifestazione è tacitamente autorizzata se **entro tale termine** non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Analogamente si procede per le manifestazioni a valenza pubblica NON inserite nella TABELLA C e le attività musicali temporanee all'aperto di supporto ad attività principali (o similari).

Non saranno ammesse istanze relative ad attività musicali presso pubblici esercizi per più di 2 giorni consecutivi e/o relative a più mesi.

Tali attività dovranno quindi essere espressamente autorizzate tenendo conto del numero residuo di giornate concedibili. E' data facoltà al Comune di sospendere o non concedere l'autorizzazione in caso di disturbo alla quiete pubblica e/o mancato rispetto degli orari e limiti previsti dal presente Regolamento su segnalazione dalle Forze dell'Ordine o altra Autorità competente.

Nel provvedimento di autorizzazione, il Comune potrà prescrivere, anche su eventuale indicazione di Arpae, l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante (quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, ecc ...).

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle allegate devono richiedere allo Sportello Unico Attività Produttive autorizzazione in deroga almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da **Modello 5 allegato** corredando la richiesta con la documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata dallo Sportello Unico Attività Produttive entro 30 giorni dalla richiesta, previa acquisizione del parere di Arpae.

Nei siti occasionali deve essere esposta con evidenza, ai fini dell'informazione al pubblico, copia dell'autorizzazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno la tipologia della manifestazione, durata, orari e limiti di rumore.

E' vietato iniziare le attività che comportino l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose senza avere presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14.11.1997 ed in particolare nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa. **Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.**

SEZIONE 4: PARTICOLARI SORGENTI SONORE

art. 12 - PARTICOLARI SORGENTI SONORE

L'impiego di particolari sorgenti sonore, si intende autorizzato in deroga e non si applicano i limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale e i limiti differenziali previsti dall'art. 4 del DPCM 14/11/1997, a condizione che vengano utilizzate macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica e che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo.

1. Macchine da giardino

L'uso di macchine e di impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali (escluso il sabato) dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

2. Altoparlanti – pubblicità fonica

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del regolamento del Codice della Strada, è consentito unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore

16:30 alle ore 19:30, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative.

La pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona A di cui all'art. 6 del DPCM 1/3/91 e nelle zone classe I così come individuate nella "zonizzazione acustica" del territorio comunale.

3. Cannoncini antistorno ed altri dissuasori per volatili

L'uso dei dissuasori sonori, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola è di norma consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto
- **cannoncini: cadenza di sparo ≥ 3 min.;**
- **altri tipi di dissuasori: tempi di funzionamento/pausa adeguati per ridurre il disturbo arrecato alle residenze più vicine;**
- **ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo/altoparlante non orientato verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m dagli edifici abitativi (esclusi gli edifici di chi utilizza i dissuasori)**

4. Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

L'uso di cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- *fascia oraria*: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23:00 alle ore 6:00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta di grandine;
- *ubicazione del dispositivo*: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine **aderenti ai Consorzi**;
- *periodo di utilizzo dei dispositivi*: dal 1° aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

5. Servizi di pubblica utilità

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione del verde pubblico (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7:00 alle ore 20:00.

Oltre a quanto stabilito dal PUG si prescrive che gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali così classificate dallo strumento urbanistico comunale vigente e, comunque, ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse.

TITOLO III

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

art. 13 - ORDINANZE

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario, temporaneo ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;

- particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporaneamente autorizzate in deroga, e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

art. 14 - MISURE E CONTROLLI

Per le attività di cantiere, il LAeq, come definito dal DPCM 16/03/1998, è misurato per un tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti in ambiente esterno, in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico.

I parametri di misura riportati nelle tabelle allegate sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- LAeq, come definito dal D.M. 16.03.1998, tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
- LAs, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica.

Per la verifica del limite di esposizione pari a 108 LASmax, la misura va effettuata in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico, seguendo le medesime modalità indicate per il parametro Las.

Per tutte le attività temporanee normate dal presente Regolamento non si applica il limite massimo di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazioni previste dal D.M. 16/03/98 (componenti tonali o impulsive).

L'attività di controllo sul territorio è demandata ad Arpa e a tutti gli Agenti di Pubblica Sicurezza ed alla Polizia Locale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Tenuto conto della particolarità della materia disciplinata dal presente Regolamento tale controllo viene effettuato sia in via preventiva che, a seguito di segnalazione. Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al Responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.

art. 15 - SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da 500 a 20.000 Euro ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge 447/95 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite o illecite.

art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento si sostituisce alla precedente regolamentazione locale in materia, che si intende espressamente abrogata, ed è parte integrante della Classificazione Acustica del territorio comunale.

I valori di LAeq di cui alle tabelle allegate non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga; si fa riferimento ad esempio a concerti di uno o più gruppi musicali, organizzati all'interno di una manifestazione di più ampia durata e complessità.

